



DISCIPLINARE DI INCARICO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE ARTISTICA, PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA “GRANDA IN MUSICA” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL “TERRA AMATA – ARTE, MUSICA, DANZA, MEMORIA, TERRITORIO”.

Sommario

<i>Disposizioni normative di riferimento:</i>	3
<i>Documentazione di riferimento:</i>	3
<i>ART. 1</i>	4
<i>OGGETTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IMPORTO</i>	4
<i>ART. 2</i>	5
<i>MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE</i>	5
<i>ART. 3</i>	6
<i>COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE</i>	6
<i>ART. 4</i>	6
<i>CONTROLLI</i>	6
<i>ART. 5</i>	7
<i>SUBAPPALTO</i>	7
<i>ART. 6</i>	7
<i>MODALITÀ DI PAGAMENTO</i>	7
<i>ART. 7</i>	9
<i>PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</i>	9
<i>ART. 8</i>	9
<i>RISERVATEZZA</i>	9
<i>ART. 9</i>	9
<i>TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</i>	9
<i>ART. 10</i>	10
<i>IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE</i>	10
<i>ART. 11</i>	12
<i>PENALI</i>	12
<i>ART. 12</i>	12
<i>RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI</i>	12
<i>ART. 13</i>	13
<i>ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, MODIFICHE SUCCESSIVE</i>	13
<i>ART. 14</i>	13
<i>SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI, NORMA DI CHIUSURA</i>	13

Disposizioni normative di riferimento:

- Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008;
- D.P.R. n. 207/2010, Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Documentazione di riferimento:

- Determinazione dirigenziale n. 1920 in data 23.06.2014: Festival “Terra amata – Arte, Musica, Danza, Memoria, Territorio” edizione 2014: Rassegna “Granda in Musica”. Prestazione di servizi. Affidamento incarico per direzione artistica, produzione, organizzazione e realizzazione spettacolo musicale al Circolo U.S. ACLI A.S.D. Culturale Prismadanza di Vernante. Impegno di spesa. [C.I.G. Z140FC0D23].

ART. 1

OGGETTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IMPORTO

1. L'oggetto del disciplinare riguarda l'organizzazione dell'evento infra indicato (qualificato dall'attività di direzione artistica) nell'ambito del Festival "Terra Amata" edizione 2014 – Rassegna "Granda in Musica". L'affidamento, in particolare, consiste nella direzione artistica, produzione, organizzazione e realizzazione dello spettacolo musicale "Terra di Scambi";

1.bis Il servizio prevede le seguenti attività:

- a) direzione artistica
- b) produzione (organizzazione e realizzazione degli spettacoli, ivi compresi gli adempimenti e costi Siae se non a carico del soggetto ospitante l'evento nonché gli adempimenti relativi agli ingaggi dei lavoratori autonomi dello spettacolo nonché le comunicazioni ai Centri per l'Impiego, da ritenersi comunque ricompresi nel concetto di "produzione")
- c) tenuta dei rapporti con gli enti pubblici/privati coinvolti/coinvolgibili/ospitanti ai fini della realizzazione dell'evento;

2. Si procederà secondo l'art. 125 commi 10 e 11 del D.Lgs 163/2006 in uno con gli artt. 2 comma 3 lett. "a" e 7 comma 1 del Regolamento provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 riconducibili alla Categ. 26 CPV 92312000-1 "Servizi artistici" (in uno con il CPV 92312140-4, "Servizi artistici di orchestre" ed il 92000000-1 "Servizi culturali") dell'Allegato B) del D.Lgs. n. 163/2006 e qualificati dall'attività di direzione artistica (sottratta, per sua natura, a forme di comparazione). Il corrispettivo massimo dell'affidamento, da intendersi ad ogni effetto quale prezzo per i servizi prestati, al lordo dell'IVA (se dovuta) e di ogni altra ritenuta/onere eventualmente dovuti, è così stabilito: **€ 1.499,85**. L'incarico si intende conferito fino alla concorrenza delle somme massime disponibili, senza tuttavia impegno per l'amministrazione ad erogare l'intera somma se non vengono effettuate le singole attività dedotte in contratto. I singoli costi sono comprensivi di tutte le spese per la partecipazione a riunioni con il Committente, così come delle spese relative ad eventuali trasferte e delle spese di viaggio. Non è ammessa la revisione del prezzo indicato, che sarà pertanto fisso ed immutabile per l'intera durata dell'affidamento.

3. L'appalto verrà regolato dal presente disciplinare e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate.

4. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento

- ai principi generali della legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato;
- alle norme in materia di contabilità di Stato;
- alle norme regionali e nazionali citate o richiamate in premessa.

5. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente disciplinare non sono contemplati costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Le prestazioni oggetto del presente disciplinare afferiscono a servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.L. 69/2013. Conseguentemente, effettuata l'analisi delle situazioni afferenti alle diverse prestazioni erogabili in favore dell'Ente e delle diverse circostanze del caso concreto, si precisa l'assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza puntuali che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione di ogni necessaria stima dei costi della sicurezza. In ultimo, si precisa che, per l'esecuzione dei servizi in questione, valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del proprietario ospitante l'evento (il quale assume ogni responsabilità ex D.Lgs. n. 81/2008), per il periodo di presenza negli stabili/luoghi dello stesso.

Pertanto, l'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza dell'ospitante nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella responsabilità diretta di appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (D.Lgs. 106/2009).

6. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L. 69/2009, i servizi de quo non integrano l'esternalizzazione di servizi precedentemente prodotti al proprio interno, non sussistendo professionalità interne al Settore Lavoro e Cultura (seppur inquadrare in mansioni, in senso lato, culturali) in grado di gestire il servizio dal punto di vista scientifico ed operativo (non prevedendo l'inquadramento professionale lo svolgimento di prestazioni artistiche dirette od indirette).

ART. 2

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. L'incarico (secondo i contenuti indicati nel preventivo di spesa, parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non allegato) per la realizzazione del concerto di cui all'art. 1 dovrà essere così svolto

- Domenica 21 settembre 2014 presso il cortile di Casa Ambrosino a Peveragno – ore 21.00

e che, conseguentemente, le date indicate sono per il committente essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, salva apposita richiesta di differimento da parte dello stesso committente o recupero in altra data nel caso di imprevisto meteorologico o di altra natura.

2. Il soggetto affidatario dei servizi dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento dei servizi. L'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 (così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 53/2010), può avvenire anche durante il termine dilatorio di cui al successivo comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto al citato comma 10, trattandosi di caso (in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara e) per cui sussiste il rischio di perdita (pro quota) di finanziamento per mancata spesa delle risorse assegnate.

3. Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati. Nel caso in cui le attività predette venissero completate prima del tempo massimo indicato, la Provincia prenderà atto che le attività si sono concluse anticipatamente in sede di approvazione della nota contabile di saldo.

4. L'affidatario si impegna ad adeguarsi, nell'erogazione delle prestazioni riferite alle attività di cui al presente disciplinare, alle modifiche imposte ai sensi dell'art. 3 comma 5.

5. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridurre l'importo del contratto ovvero di esercitare la facoltà di ridurre il programma nel caso in cui le Fondazioni Bancarie finanziatrici riducano l'apporto economico comunicato in precedenza. Nel qual caso è fatto salvo il rinvio all'art. 120 del R.D. 827/1924 (e s.m.i.) ed all'art. 11 del R.D. 2440/1923 (e s.m.i.). In caso di mancato trasferimento (inteso anche come mancato incasso delle risorse delle fondazioni bancarie) delle relative risorse assegnate, la Provincia si riserva di sospendere oppure di interrompere l'attività e di risolvere anticipatamente il contratto con il soggetto affidatario, previo congruo preavviso e fatto salvo il riconoscimento delle attività già svolte, con esclusione del risarcimento danni.

6. La stipulazione del contratto avverrà tramite scambio di lettera commerciale con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei servizi, con le condizioni risolutive di cui alla L. 136/2010, ai commi 3 e 13 del D.L. 95/2012 ed all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti) nonché con preciso divieto in capo all'affidatario, per la durata del servizio, di intrattenere rapporti con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti.

ART. 3

COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE

1. La Provincia mantiene il ruolo di coordinamento generale delle attività del servizio di cui al presente Disciplinare, riservandosi di effettuare verifiche ed apportare le modifiche ai piani di attività necessarie a migliorare l'efficacia dei servizi, alle quali l'affidatario del servizio deve adeguarsi.
2. La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare. All'uopo, la Provincia si riserva di effettuare visite ispettive (per controlli amministrativi, contabili e fisici sulle operazioni compiute dai soggetti attuatori), con proprio personale o avvalendosi di terzi autorizzati.
3. La Provincia farà pervenire all'affidatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Provincia.
4. Su richiesta della Provincia l'affidatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali (art. 11) o alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 10).
5. Le verifiche, ai sensi del comma 1 del presente articolo, potranno anche determinare modifiche, integrazioni e/o correzioni alle modalità di attuazione del servizio in base alle esigenze riscontrate nello svolgimento delle azioni o in base alle intervenute modificazioni al programma del Festival "Terra Amata". Per le attività di rendicontazione, il prestatore del servizio dovrà rispettare quanto richiesto dalla Provincia e, comunque, quanto emerge dalle regole delle Fondazioni Bancarie finanziatrici.

ART. 4

CONTROLLI

1. La Provincia si riserva di verificare il possesso dei requisiti generali preventivamente dichiarati ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.). Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati propedeutici all'affidamento comporteranno la decadenza dall'affidamento. L'affidamento del servizio è subordinato alla presentazione di una autocertificazione (ex art. 4 comma 14- bis, D.L. 70/2011) con cui si dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana, nonché tutto quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008 ed ai sensi del D.L. 70/2011.
2. Nel caso di riscontro di elementi ostativi rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), verrà disposta la decadenza dall'affidamento che, quindi, deve essere riconosciuto come risolutivamente condizionato; conseguentemente, nulla sarà dovuto per le eventuali attività medio tempore compiute dall'affidatario.
3. Il soggetto affidatario dichiara l'inesistenza di attuali o perduranti incapacità a contrattare ex artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 od ai sensi della normativa fiscale. Il soggetto affidatario altresì dà atto dell'inesistenza di casi di reati ostativi di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 5

SUBAPPALTO

1. L'offerente deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. Non potranno essere oggetto di subappalto le attività di organizzazione e coordinamento del servizio (direzione artistica e soprintendenza delle prestazioni dedotte in contratto). Le attività rimanenti dovranno comunque essere coordinate e realizzate sotto la supervisione dell'affidatario. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008). Valgono, al riguardo, le norme di cui agli artt. 10 e 11 del presente disciplinare anche nei confronti del sub-appaltatore. Si precisa che, per i sub-affidamenti (non qualificabili in termini di subappalto, qualora il prestatore di servizi non abdichi al proprio ruolo - organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa -, trasferendo su altri la propria posizione contrattuale nonché qualora il prestatore di servizi mantenga il coordinamento delle attività ed i rapporti con il committente di cui all'art. 1 comma 1bis, oltre che la direzione ed il coordinamento scientifico delle azioni affidate) eventualmente disposti in favore di operatori e/o società fornitrici, la Provincia non corrisponderà direttamente al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e non potrà essere solidalmente responsabile per eventuali mancati pagamenti, mancati versamenti contributivi e/o assicurativi o mancati adempimenti normativi posti in capo al soggetto affidatario (salvo quanto indicato dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010).

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai presenti servizi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 8 della L. 136/2010 deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante. L'appaltatore deve comunque fornire le necessarie informazioni alla stazione appaltante per esercitare i controlli di cui all'art. 3 comma 9 della citata L. 136/2010 (nei casi di cui alla Det. A.V.C.P. 07/07/2011 n. 4 e s.m.i.). La stazione appaltante si riserva di effettuare, anche presso i predetti soggetti, i necessari controlli per garantire l'adempimento degli obblighi di legge.

3. E' vietata ogni cessione del contratto. L'affidatario non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con risarcimento dei danni. E' fatto rinvio al D.M. 19/05/2009 (disciplinante le modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3/bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I servizi saranno contabilizzati nei limiti delle risorse a disposizione. L'affidatario dovrà presentare, al momento di presentazione delle singole fatture (qualora l'attività non sia continuativa) od in conclusione delle prestazioni alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il pagamento dei servizi. Non saranno concesse anticipazioni di prezzo ex art. 140 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

2. I pagamenti avverranno, sulla base dello stato avanzamento delle attività e, comunque, nella misura della realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 commi 1 – 1.bis, nel periodo di durata

dell'appalto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di una relazione sull'andamento delle attività svolte, previa attestazione di regolarità del servizio (visto di regolare esecuzione) prestato da parte del Responsabile del procedimento (in veste anche di direttore dell'esecuzione del contratto), rilasciata (sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare) entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione completa comprensiva di una relazione sull'andamento delle attività svolte. Una volta ottenuta l'attestazione, potrà essere presentata regolare fattura. Le parti riconoscono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 192/2012, la deroga al normale termine di pagamento di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002. E' fatto salvo il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o di altra equivalente certificazione come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. o di altra equivalente certificazione si fa rinvio all'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (così come modificato dall'art. 31 del D.L. 69/2013). La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C. o di altra equivalente certificazione.

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi riportati nel presente disciplinare all'art. 1. Nel caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione, nel caso di cui all'art. 5 comma 3 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 (nonché ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013), che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione è disposto dalla committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni il committente si riserva di operare una ritenuta dello 0,50%. La sommatoria delle ritenute effettuate potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo o verifica di conformità, previo rilascio del d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione. Il committente si riserva l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

4. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

5. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridurre l'importo del contratto ovvero di esercitare la facoltà di ridurre l'affidamento, qualora la Fondazione Bancaria finanziatrice imponga modifiche all'impianto del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale **n. 1920 del 23.06.2014**, imponga una conclusione anticipata delle azioni e/o modifichi la copertura finanziaria delle risorse riconosciute alla Provincia. Nel qual caso è fatto salvo il rinvio all'art. 120 del R.D. 827/1924 (e s.m.i.) ed all'art. 11 del R.D. 2440/1923 (e s.m.i.).

6. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento - verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

7. L'affidatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136 (ivi compresi i propri obblighi di adempimento nei confronti dei sub-contraenti, il rispetto da parte degli stessi sub-contraenti e di comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 3 della citata legge). Il fatto che le transazioni, previste dall'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Tutti gli elaborati (di qualsiasi natura che dovessero costituire un risultato del presente affidamento) prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.
2. Il soggetto affidatario non potrà commercializzare o comunque utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. Tutti i prodotti dovranno riportare la fonte del finanziamento ed i loghi della Provincia nonché della Fondazione C.R.T., nonché quelli prescritti dal committente.

ART. 8

RISERVATEZZA

1. Il soggetto affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.). Si impegna, quindi, a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. L'affidatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare.
5. Successivamente alla scadenza dell'affidamento, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'affidatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa all'affidamento, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistematica o meno) o di diffusione.

ART. 9

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi di lavoro nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa (previo nulla osta del responsabile della sicurezza del committente) tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Sul punto, si precisa che valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del

committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso, e che, pertanto, i prestatori d'opera dell'affidatario dovranno impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà dichiarare di aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio, l'assenza di particolari rischi per la salute e sicurezza, ecc) per i siti in cui viene operata l'attività.

3. L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. 277/1991 in esecuzione della L. 212/1990 art. 7, L. 292/1963, D.P.R. n. 1301/1965, D.Lgs. n. 81/2008, altre norme specifiche e relativi aggiornamenti.

4. Inoltre, l'affidatario-appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale (come precisato all'art. 1), il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 10

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C. i seguenti casi

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino, cumulativamente, il 10% dell'importo contrattuale;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di subappalto o cessione (in tutto o in parte) del contratto non autorizzata;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico;
- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o sospensione (protratta per oltre una settimana lavorativa) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata alla Provincia;
- h) mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nella gestione dei servizi;
- i) grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia o mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo che facciano venire meno l'affidamento nella regolare esecuzione del contratto;
- j) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- k) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 8;
- l) mancato rispetto delle date di cui all'art. 2 comma 1 addebitabile per colpa all'operatore economico.

2. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal Dirigente del Settore Lavoro e Cultura (previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo). La Provincia, così, a suo insindacabile e motivato

giudizio, dichiarerà risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

4. In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia, si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato all'affidatario, mediante raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di inadempienze di minore gravità, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Nel caso in cui, oltre il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà le penali di cui all'art. 11, per ogni singola fattispecie contestata ad insindacabile giudizio del responsabile del centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione).

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. La Provincia, in particolare, si riserva di risolvere anticipatamente il contratto qualora ciò si renda necessario od opportuno come conseguenza o come atto funzionale alla redistribuzione delle competenze provinciali, giusto il rinvio all'art. 1 comma 89 della L. 56/2014.

6. E' fatto rinvio all'art. 2 comma 5, all'art. 4 comma 2 e all'art. 6 commi 5 e 7.

7. L'affidatario accetta che il presente affidamento è disposto con condizione risolutiva di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 ed, in quanto applicabile, di cui all'art. 1 comma 13 ibidem. La Provincia si riserva, altresì, di apportare una riduzione (anche in sede di liquidazione, a prestazione eseguita) del 5% dell'importo contrattuale, nel caso in cui ciò sia dovuto a seguito della conversione in legge dell'art. 8 comma 8 lett. b) del D.L. 66/2014 e cioè qualora sia imposta la riduzione dell'importo a prescindere dalla natura della spesa.

8. Oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), l'affidatario si impegna ad applicare e rispettare quanto prescritto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, riconoscendo le cause di risoluzioni derivante dall'avvenuta violazione dei principi e regole imposte dal citato D.P.R.. L'Appaltatore, ai sensi dell'art.2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), con riferimento alle prestazioni del presente affido, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo D.P.R. n.62/2013, con particolare riguardo all' articolo 4) relativo a regali, compensi ed altre utilità, all'art. 6) c. 2 relativo al conflitto di interesse ed all'articolo 14) riguardante contratti ed altri atti negoziali, avuto riguardo anche alle attività di monitoraggio previste dall'art. 1) c.9 lettera e della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente contratto. E' fatto divieto in capo all'affidatario, per la durata del servizio, di intrattenere rapporti con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti.

ART. 11

PENALI

1. La Provincia a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione. E' considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal presente disciplinare, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del servizio e al personale da impiegare, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

2. Azioni sanzionabili

- a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell'utenza, non rispetto delle attrezzature e della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché del segreto d'ufficio;
- b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente disciplinare e dall'offerta-preventivo di spesa, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Provincia; in particolare, ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo; ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Provincia in sede di verifica delle prestazioni svolte;
- c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme di servizi inseriti nell'offerta-preventivo di spesa, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio della Provincia, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo;
- d) inadempienze di carattere quantitativo/qualitativo (ai sensi degli art. 3 e 4): mancato rispetto degli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti per le singole azioni secondo le regole del presente disciplinare.

3. Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la Provincia di Cuneo, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

5. Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante sul primo pagamento utile dopo la contestazione, salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 12

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Il soggetto affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 13

ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, MODIFICHE SUCCESSIVE

1. Fatto salvo il caso di cui all'art. 2 comma 2, dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Anche nel caso di esecuzione anticipata, si procederà con apposito verbale di avvio dell'esecuzione, in duplice copia firmata dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'affidatario. E' fatto rinvio agli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Per i casi e le modalità di sospensione dell'esecuzione del contratto, si fa rinvio all'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Il contratto è soggetto a verifica di conformità entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione al fine di accertarne la regolare esecuzione ovvero l'esecuzione a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nonché per accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. A seguito della verifica ad ultimazione della prestazione comunicata, verrà emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità di cui agli artt. 309 e 304 del D.P.R. n. 207/2010, nonché una attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI, NORMA DI CHIUSURA

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento dell'appalto saranno a carico del soggetto affidatario, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante. E' fatto rinvio all'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo. L'appaltatore, per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 21.

3. Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive integrazioni e modifiche ed ai Regolamenti provinciali.

Data

Firma per accettazione

.....